

Settore: DG
Proponente: 31.A
Proposta: 2016/1343

del 25/07/2016



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1062

del 27/07/2016

**DIREZIONE GENERALE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E
DELL'ORGANIZZAZIONE**

Dirigente: GIUBBANI Dr.ssa Battistina

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 3 UNITÀ CON PROFILO DI "INSEGNANTE" SPECIALIZZAZIONE ATELIER - CAT. C A TEMPO PIENO, MEDIANTE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DI CONCORSO PUBBLICO DI PARI PROFILO PROFESSIONALE, IN ATTUAZIONE DI QUANTO DISPOSTO DA DELIBERAZIONE G.C. 31.03.2016 N. 78.

OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 3 UNITÀ CON PROFILO DI "INSEGNANTE" SPECIALIZZAZIONE ATELIER - CAT. C A TEMPO PIENO, MEDIANTE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DI CONCORSO PUBBLICO DI PARI PROFILO PROFESSIONALE, IN ATTUAZIONE DI QUANTO DISPOSTO DA DELIBERAZIONE G.C. 31.03.2016 N. 78.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE

Premesso:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 26.04.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2016-2018, il DUP e i relativi allegati;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 26.04.2016, è stato approvato il Rendiconto della gestione per l'anno 2015 composto dal Conto del Bilancio, dal Conto Economico e dal Conto del Patrimonio e relativi Allegati, nonché la Relazione al rendiconto, ai sensi dell'articolo 151 – 6° comma e 231 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ai sensi dell'art. 9, comma 3 del DPCM 28.12.2011;
- che con Deliberazione Giunta Comunale 14.06.2016 n. 121 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2016, nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00;
- che con deliberazione G.C. 31.03.2016 n. 78, è stato approvato il "*Piano Occupazionale Triennale per gli anni 2016-2017-2017. Piani annuali 2016-2017*", positivamente vistato dai Revisori dei Conti con proprio Verbale n. 15 del 04.04.2016;

Richiamata la suddetta Deliberazione Giunta Comunale del 31.03.2016 n. 78 di I.D. ed in particolare quanto previsto al punto 2 "*EVOLUZIONE NORMATIVA INTERVENUTA – VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI ASSUNZIONI – SPESA DI PERSONALE – VINCOLI E LIMITI – VERIFICA SITUAZIONE SOGGETTIVA DELL'ENTE*" - CONDIZIONI SOGGETTIVE, nella quale si indicavano già tutti i limiti e le normative di riferimento, in merito al contenimento / riduzione della spesa del personale ed in materia di assunzioni e di regime vincolistico esistente, nonché e le condizioni oggettive / e soggettive da possedere al fine di poter effettuare assunzioni, ed in particolare si specificava quanto segue:

"... omissis....

Si evidenzia pertanto una situazione di pieno rispetto della normativa vigente in materia di spesa di personale e limiti assuntivi e si valuta pertanto che:

- *allo stato attuale tutti i documenti contabili già approvati di indirizzo, programmazione e rendicontazione, nonché gli elaborati contabili / finanziari in corso di predisposizione ed utili alla approvazione dei prossimi Bilanci di previsione 2016-2018, Rendiconto 2015, dimostrano l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni e di spesa di personale;*
- *conseguentemente il Comune di Reggio Emilia presenta tutte le condizioni previste per poter programmare ed effettuare assunzioni nell'anno 2016 e seguenti, secondo il regime vincolistico vigente."*

Considerato inoltre che, successivamente all'approvazione del Piano Occupazionale sono stati approvati, come più sopra indicato, sia il Rendiconto della Gestione 2015, che il Bilancio previsionale 2016-2018, dai quali si rileva la conferma del pieno rispetto e l'osservanza, allo stato attuale, delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni e di spesa di personale e pertanto la presenza di tutte le condizioni oggi richieste per poter effettuare assunzioni ed in particolare:

Contenimento della spesa di personale nella media del triennio 2011-2013, ai sensi dell'art. 1 comma 557 quater della legge n. 296/2006 e s.m.i., come introdotto dall'art. 3 comma 5 bis del D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014 (triennio stabile e fisso, precedente l'entrata in vigore del D.L. 90/2014 – cfr. Deliberazione Corte Conti sez. Autonomie n. 25/SEAUT/2014/QMIG); **Il Comune di Reggio Emilia presenta** un ampio contenimento della spesa finale 2014 e 2015 di personale entro quella sostenuta nella media del triennio 2011-2013, come già acclarato nei documenti contabili di rendicontazione e programmazione e certificati dal Collegio dei Revisori (**Media triennio 2011-2013 Euro 46.683.158,86 – Rendiconto 2014 Euro 45.986.449,86 – Rendiconto 2015 Euro 45.342.904,24 – 2,87% rispetto alla media del triennio di riferimento** - cfr. Relazione sulla Gestione Allegata al Rendiconto di Gestione 2015 e Relazione dei Revisori al Rendiconto 2015);

Riduzione dell'incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente di cui all'art. 1 comma 557 lettera a) della legge n. 296/2006 e smi, rispetto alla medesima incidenza media del triennio 2011-2013 quale parametro temporale fisso (cfr. da ultimo Deliberazione Corte Conti Sezione Autonomie N. 16/SEZAUT/2016/QMIG che conferma le precedenti citazioni e quanto già detto sul Piano Occ.le); **Il Comune di Reggio Emilia presenta** una incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente in netta riduzione rispetto al valore **medio del triennio 2011-2013 che era pari al 40,01%** al netto delle partecipate; e sulla base del **rendiconto 2015** tale incidenza è in riduzione, **pari al 36,63%** - cfr. Relazione sulla Gestione Allegata al Rendiconto di Gestione 2015 e Relazione dei Revisori al Rendiconto 2015);

Rispetto del patto di stabilità interno sino all'anno 2015 e precedenti, ai sensi dell'art. 76 comma 4 del D.L. 112/2008 convertito in legge 133/2008, come confermato dall'art. 1 comma 707 della legge di stabilità per l'anno 2016 n. 208/2015, ivi compresi gli adempimenti relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità 2015; **Il Comune di Reggio Emilia ha sempre rispettato il Patto di stabilità interno** sino al 2014 come già acclarato in tutti i documenti di rendicontazione e programmazione precedentemente approvati, ed ha già trasmesso definitivamente la Certificazione del rispetto del patto di Stabilità per l'anno 2015 in data 29.03.2016;

Rispetto, a decorrere dall'anno 2016, degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'art. 1 commi da 707 a 734 e 762 della legge di stabilità per l'anno 2016 n. 208/2015, mediante il conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le spese finali e le entrate finali di Bilancio (pareggio di bilancio);

Effettuazione di assunzioni **a tempo determinato e per lavoro flessibile nel solo limite (100%) della spesa sostenuta a tal titolo nel 2009**, così come previsto dall'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 aggiornato da ultimo dall'art. 11 comma 4-bis del D.L. 90/2014 e non più nel limite del 50% della spesa 2009 (cfr. deliberazione Corte dei **Conti Sezione Autonomie N. 2/SEZAUT/2015/QMIG**), dedotte le categorie escluse (e tenuto conto di quanto indicato in merito, da ultimo dalla **Deliberazione Corte dei Conti Sezione Autonomie 14/SEZAUT/2016/QMIG**, che conferma le precedenti citazioni e quanto già detto sul Piano Occ.le, in particolare: Deliberazione n. 13/2015/SEZAUT/INPR del 31/3/2015 della Corte dei Conti Sezioni Autonomie che ha approvato le linee guida al rendiconto 2014 e dal successivo *"Questionario consuntivo 2014"* pervenuto agli Enti locali dalle varie sezioni locali di controllo delle Corti dei Conti, ove viene considerata quale spesa di personale a tempo determinato da quantificare ai fini dell'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010, anche la spesa derivante dalle assunzioni dei Dirigenti a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 co. 1 del D. Lgs. 267/2000, finora escluse);

Tutti i documenti contabili già approvati di indirizzo, programmazione e rendicontazione dimostrano pertanto l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni e di spesa di personale;

Visto inoltre il recentissimo Decreto Legge n. 113 del 24 giugno 2016 *"Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio"*, che all'art. 16 *"Spese di personale"* modifica l'art. 1 comma 557 della Legge n. 296/2006, abrogando la *lettera a)*, con la conseguenza che, a far tempo dal 25/6/2016, il vincolo inerente la riduzione dell'incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente rispetto alla incidenza media del triennio 2011-2013 è stato eliminato;

Valutato e verificato pertanto nuovamente allo stato attuale, anche alla luce delle suddette intervenute disposizioni normative e contabili in materia di possibilità e vincoli assuntivi e di contenimento e riduzione della spesa di personale attualmente vigenti, il rispetto di tutte le condizioni previste per poter effettuare assunzioni;

Richiamata nuovamente la suddetta Deliberazione Giunta Comunale del 31.03.2016 n. 78 ed in particolare quanto previsto:

- al capoverso 4 delle premesse **"ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA – ADOZIONE DI REGIME VINCOLISTICO DIFFERENZIATO AI SENSI DI LEGGE"** - che viene autorizzato e complessivamente approvato come dettagliatamente indicato, al punto 1) del dispositivo della suddetta deliberazione – e nel quale, per tutte le motivazioni in esso contenute, si specifica tra l'altro quanto segue:

"... omissis..."

Si ritiene di poter opportunamente adottare, a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017, un regime vincolistico differenziato per le assunzioni di personale a tempo indeterminato da assegnare all'ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA con profili scolastico ed educativi per l'infanzia, ad eccezione dei profili tecnici e amministrativi, che verranno effettuate nei limiti della Dotazione Organica assegnata all'Istituzione, nei complessivi limiti di spesa di personale di cui all'art. 1 co. 557

e segg. Legge 296/2006 in maniera consolidata col Comune, ma senza applicazione delle limitazioni % assuntive proprie degli Enti Locali (60% o 25%), trattandosi di Istituzione che gestisce servizi educativi, scolastici e per l'infanzia, in applicazione di quanto previsto dall'art. 18 co. 2 bis del D.L. 112/2008, come da ultimo modificato da D.L. 66/2014 art. 4 co. 12-bis – tenuto conto degli ultimi e ormai consolidati orientamenti della magistratura contabile (cfr. Corte Conti Emilia Romagna Delib. 106/2015/PAR e precedenti 34/2015/PAR e 172/2014/PAR).

Le richieste assunzioni a tempo indeterminato per l'ISTITUZIONE verranno pertanto effettuate, a decorrere dalla riapertura dell'anno scolastico 2016-2017, mediante scorrimento di valide graduatorie concorsuali pubbliche, senza applicazione dello specifico vincolo % assuntivo previsto per gli Enti locali.

Conseguentemente, al fine di garantire omogeneità nella composizione delle voci che concorrono a costituire il budget spendibile annualmente per gli Enti Locali (omogeneità nel conteggio di personale appartenente a profili cessati / profili sostituibili con diversi regimi vincolistici), le cessazioni di personale con profilo scolastico – educativo dell'Istituzione già intervenute nell'anno 2015 (che costituirebbero budget assuntivo 2016), non verranno quantificate come risparmio utile ai fini della determinazione del budget spendibile per nuove assunzioni 2016 (25%) valido solo per le assunzioni di personale da destinare ai restanti Servizi Comunali e/o all'Istituzione con profili professionali diversi da quelli scolastico-educativi (amministrativi e tecnici). Così avverrà pure per gli anni successivi.

Si utilizzerà pertanto il budget Comunale residuo 2015 non ancora speso e derivante dal 60% delle cessazioni 2014 (corrispondente a professionalità non educative), in modo cumulato con il budget 2016 derivante dalle cessazioni 2015 (ricalcolato come risulta dal prospetto ALLEGATO B) "PROSPETTO CESSAZIONI 2015" e quantificato al netto delle cessazioni dell'Istituzione) e tale BUDGET ASSUNTIVO verrà destinato nell'anno 2016, dopo il ripristino delle ordinarie facoltà assunzionali, alla copertura dei fabbisogni di personale di diverse professionalità più avanti evidenziati - mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali in scadenza a fine 2016 – degli altri servizi Comunali (al netto delle ulteriori assunzioni necessarie al funzionamento dell'Istituzione sopraindicate) .”;

- al Capoverso 6 delle premesse “RICOGNIZIONE FABBISOGNI DIREZIONE OPERATIVA – PIANO OCCUPAZIONALE 2016-2017-2018” - punto 6.1 “SCORRIMENTI GRADUATORIE CONCORSUALI PUBBLICHE”, che viene autorizzato con le modalità e così come dettagliatamente in esso indicato, al punto 1) del dispositivo della suddetta deliberazione – e nel quale, per tutte le motivazioni in esso contenute, si specifica e si autorizza tra l'altro quanto segue:

“... omissis...

ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA

Si individuano inoltre le seguenti assunzioni a tempo indeterminato, mediante scorrimento di valide graduatorie concorsuali pubbliche (cfr. tutte le sottoelencate graduatorie concorsuali pubbliche, approvate dopo il 2007, sono state da ultimo prorogate, nella loro validità sino al 31/12/2016 da L. 125 del 30.10.2013 di conversione del D.L. 101 del 31.08.2013), per l'ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA, con decorrenza dalla riapertura del prossimo anno scolastico (fine agosto 2016), previa verifica, qualora si renda ancora necessario, dell'assenza tra le unità soprannumerarie delle Province, di figure professionali in possesso dei requisiti abilitanti richiesti, in grado di assolvere alle predette funzioni (verifica che dovrà essere effettuata tra le Province della Regione Emilia Romagna seguendo le modalità già indicate dal Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, su proposta del Presidente dell'Anci, e già utilizzate dal Comune, in occasione dell'assunzione a tempo indeterminato da febbraio u.s. di figure di Insegnanti e Cuochi) e verifica dell'assenza di personale in mobilità obbligatoria di cui all'art. 34-bis del Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i.; a fronte di altrettanti posti già vacanti o che si renderanno tali entro il 31/12/2016, per effetto di cessazione dall'Ente o di modifica del rapporto orario /profilo professionale, di altrettanti dipendenti dell'Ente:

Con applicazione di regime vincolistico differenziato ex art. 18 co. 2 bis del D.L. 112/2008, e smi, come da ultimo modificato da D.L. 66/2014 art. 4 co. 12-bis (senza applicazione di % vincolistica)

... omissis....

N. 4 “INSEGNANTI” (specializzazione Atelier) Cat. C

(su posti vacanti nn 7440 ex M.I., 3140 ex B.A., 4373 ex R.M., 3687 ex F.G. in caso di conferma delle sue dimissioni dal servizio) a tempo pieno mediante utilizzo di valida Graduatoria C.P. "Insegnante Atelierista" / nuovo profilo "Insegnante" Specializzazione Atelier Cat. C (approvata con D.D. 12593 del 30.05.2008 e valida sino al 31.12.2016)

*Budget di spesa in ragione virtuale ed annua, previsto nell'allegato C) **TOT. Euro 142.907,84** corrispondente a:*

n. 4 assunzioni a tempo pieno dall'esterno di pari valore

Si specifica che per tale tipologia di professionalità le decorrenze di assunzione potranno essere posticipate, comunque entro il 31/12/2016, in relazione all'effettiva vacanza dei posti da ripianare. ... omissis....";

- al punto 3) del dispositivo, nel quale si autorizzava e si dava mandato alla Dirigente del Servizio "Gestione e sviluppo del Personale e dell'Organizzazione" di provvedere con propri atti a tutti gli adempimenti ivi indicati e conseguenti alla suddetta deliberazione, con le modalità e secondo i complessivi indirizzi della Direzione Operativa e della Giunta indicati negli specifici capoversi delle premesse sopra approvati;

Visto inoltre il Prospetto Allegato C) alla suddetta Deliberazione "Prospetto Budget / Piano assunzionale 2016/2017/2018", che nelle parti descrittive dedicate all'Istituzione e nella specifica Sezione dedicata alle ASSUNZIONI PER L'ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA 2016-2017, specificava ulteriormente quanto segue:

"... omissis....A decorrere dall'anno scolastico 2016-2017 le assunzioni per l'ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA verranno effettuate nei limiti della Dotazione Organica assegnata all'Istituzione, nei complessivi limiti di spesa di personale di cui all'art. 1 co. 557 e segg. Legge 296/2006 in maniera consolidata col Comune, ma senza applicazione del regime vincolistico % assuntive proprie degli Enti Locali (e pertanto al di fuori del Budget per nuove assunzioni), trattandosi di Istituzione che gestisce servizi educativi, scolastici e per l'infanzia, in applicazione di quanto previsto dall'art. 18 co. 2 bis del D.L. 112/2008, come da ultimo modificato da D.L. 66/2014 art. 4 co. 12-bis – tenuto conto degli ultimi e consolidati orientamenti della magistratura contabile (cfr. Corte Conti Emilia Romagna Delib. 106/2015/PAR e precedenti 34/2015/PAR e 17272014/PAR). omissis...."

ASSUNZIONI PER "ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA" 2016 – 2017

A decorrere dall'anno scolastico 2016-2017, come anzidetto, le assunzioni per l'ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA di professionalità scolastico-educative per l'infanzia, vengono effettuate ai sensi di quanto disposto dall'art. 18 co. 2 bis del D.L. 112/2008, come da ultimo modificato da D.L. 66/2014 art. 4 co. 12-bis. Si specifica inoltre che trattandosi di assunzioni necessarie al mantenimento di precisi standard di servizio, funzionali alla diretta erogazione di servizi scolastici ed educativi, comportano una spesa che sarebbe comunque sostenuta in modo quasi corrispondente dall'Istituzione per assunzioni a tempo determinato, con l'aggravante, in questo ultimo caso, del mantenimento di una situazione di precariato nell'ambito di servizi che al contrario, richiedono stabilità e continuità.

*Si autorizzano pertanto le seguenti assunzioni per ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA da scorrimento di graduatorie scolastico/educative da **fine agosto 2016** (in parte già autorizzate nel Piano di Dicembre 2015):*

4 assunzioni di Insegnante specializzazione Atelier per Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia

...omissis....";

Preso atto pertanto che si autorizzavano già nella deliberazione G.C. 31.03.2016 n. 78 e relativi Allegati, al verificarsi delle condizioni più sopra esposte (assenza tra le unità soprannumerarie delle Province, di figure professionali in possesso dei requisiti abilitanti richiesti, in grado di assolvere alle predette funzioni e assenza di personale in mobilità obbligatoria di cui all'art. 34-bis del Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i.) le assunzioni a tempo indeterminato di 4 Insegnanti – Specializzazione Atelier Cat. C mediante scorrimento di valida graduatoria concorsuale;

Tenuto conto – in merito alla verifica ed all'esperimento delle procedure di mobilità di cui all'art. 34 bis del Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i. - di quanto segue:

- che in relazione agli adempimenti obbligatori previsti dal citato art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001, il Comune di Reggio Emilia ha provveduto ad attivare le suddette procedure di mobilità in data 12.04.2016, inviando alla Regione Emilia Romagna, e per conoscenza in pari data e via PEC, già anche al Dipartimento della Funzione Pubblica, la comunicazione con l'indicazione del numero dei posti, del profilo professionale e delle mansioni che ha l'intenzione di ricoprire mediante scorrimento di graduatoria concorsuale pubblica vigente;
- che il Servizio Lavoro della Regione Emilia Romagna, ha verificato e comunicato l'assenza di personale avente pari qualifica rispetto a quelle richieste negli elenchi di disponibilità tenuti dalla Regione, ed ha pertanto trasmesso anch'esso, con lettera del 26.04.2016 – P.G. 2016/300770, agli atti al n. 28552 di P.G. del 26.04.2016, la nostra comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, per il seguito di loro competenza;
- che ad oggi - essendo ampiamente decorsi senza alcun riscontro né assegnazione alcuna di personale, anche i termini di 60 gg. dall'avvenuta ricezione della comunicazione trasmessa via PEC alla Presidenza del Consiglio dei Ministri previsti dalla normativa - si considera conclusa con esito negativo la procedura di mobilità di cui all'art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- che inoltre, non trattandosi di avviamento di nuove procedure concorsuali, ma di scorrimento di graduatorie vigenti, non sussiste obbligo in merito alla mobilità volontaria di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, come indicato da ultimo dalla Circolare Nota Dipartimento della Funzione Pubblica, DFP 0020506 del 27/3/2015;

Considerato inoltre – in merito alla necessità dell'esperimento della previa verifica dell'assenza tra le unità soprannumerarie delle Province, di figure professionali in possesso dei requisiti abilitanti richiesti, in grado di assolvere alle predette funzioni, di cui all'art. 1 comma 424 della Legge n. 190/2014, come modificato dall'art. 4 comma 2-bis del D.L. 78/2015 convertito in Legge 125/2015 - quanto segue:

- che il Comune di Reggio Emilia ha trasmesso in data 12.04.2016, tramite comunicazione inviata via PEC P.G. n. 2016 / 25069, apposita e specifica richiesta in merito, a tutte le Province / Aree Vaste della Regione Emilia Romagna, seguendo le modalità già indicate dal Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione On.le Dott.ssa Maria Anna Madia, su proposta del Presidente dell'Anci, Dott. Piero Fassino;
- che in tale comunicazione si chiedeva di dare riscontro al Comune di Reggio Emilia, sia dell'assenza che dell'eventuale presenza di detto personale con cortese sollecitudine e si specificava che in ogni caso, decorsi 30 giorni dalla data di ricezione di detta comunicazione, anche in assenza di comunicazione che individuasse idoneo personale da trasferire in possesso delle caratteristiche professionali evidenziate, si sarebbe proceduto ad adottare gli atti per la copertura dei posti mediante scorrimento di valide graduatorie concorsuali;
- che tale termine è decorso complessivamente con esito negativo o per assenza assoluta di riscontro da parte di alcune Aree Vaste della Regione o per comunicazione pervenuta entro i termini con riscontro negativo da parte di altre Aree Vaste dell'Emilia Romagna;
- che inoltre con Nota DFP 0037870 P-4.17.1.7.4 del 18/07/2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica pubblicata anche sul Portale "Mobilita.gov" sito informatico della Funzione Pubblica, sono state complessivamente ripristinate per tutti i profili professionali, le ordinarie facoltà assunzionali per gli Enti Locali della Regione Emilia Romagna, per complessiva assenza o esiguità del numero di personale da ricollocare degli Enti di area vasta della Regione (ivi compreso pertanto anche il personale scolastico-educativo), per cui è possibile procedere, ai sensi dell'art. 1 comma 234 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), alle ordinarie facoltà assunzionali anche mediante utilizzo delle graduatorie concorsuali vigenti;
- che conseguentemente si considera conclusa, con esito negativo, anche la procedura di verifica circa l'assenza di tale personale tra quello dichiarato soprannumerario nell'ambito degli enti di area vasta dell'Emilia Romagna, di cui all'art. 1 comma 424 della Legge n. 190/2014, come modificato dall'art. 4 comma 2-bis del D.L. 78/2015 convertito in Legge 125/2015;

Valutato:

- che in Dotazione Organica risulteranno pertanto vacanti, tra gli altri - dopo l'esperimento delle procedure di mobilità obbligatoria di cui all'art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001 sopraindicate, e la verifica dell'assenza tra le unità soprannumerarie delle Province, di figure professionali in possesso dei requisiti abilitanti richiesti - n. 2 posti di "INSEGNANTE" Specializzazione Atelier cat. C a tempo pieno, per turn-over di personale (p.v. nn. 7440 ex M.I., 3140 ex B.A.) entro la data del 25.08.2016 e che n. 1 ulteriore posto si renderà vacante con decorrenza 06.10.2016 a seguito di dimissione di personale assunto a tempo indeterminato (p.v. n. 4373 ex R.M.);
- che per quanto riguarda la ipotetica copertura (già autorizzata sul Piano Occupazionale) del 4° posto di pari profilo - che si sarebbe reso vacante solo al verificarsi delle dimissioni dal servizio di altro

dipendente a tempo indeterminato (F.G.) che avrebbe reso vacante il corrispondente posto - ad oggi non sono pervenute le formali dimissioni da parte del dipendente (F.G.), per cui si ritiene di dover sospendere la copertura di tale posto riducendo a 3 il numero delle unità da assumere;

- che, essendosi concluse con esito negativo tutte le procedure di cui sopra, si debba procedere - in attuazione e secondo le modalità indicate dalla Deliberazione del Piano G.C. 31.03.2016 n. 78 - alla loro copertura, a decorrere dalla riapertura dell'anno scolastico 2016/2017 e precisamente dal 01.09.2016, mediante scorrimento della graduatoria concorsuale pubblica di pari profilo professionale approvata con D.D. n. 13974 di P.G. del 18.06.2008, tuttora valida ed utilizzata per assunzioni a tempo indeterminato sino al 7° posto;

Preso atto altresì che la spesa necessaria a tali assunzioni:

- è già stata autorizzata da ultimo dalla più volte citata Deliberazione G.C. 31.03.2016, n. 78;
- è stata prevista nell'attuale Bilancio Pluriennale 2016-2018 e pertanto trova integrale copertura anche con riferimento al Bilancio dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia e di tale spesa si terrà conto anche nella predisposizione dei prossimi Bilanci d'esercizio e con riferimento ai trasferimenti da effettuare in capo all'Istituzione;
- è coerente con tutti gli attuali vincoli in materia di riduzione programmata della spesa di personale e di incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente;
- non rientra, come già indicato nella Deliberazione di approvazione del Piano Occupazionale, nel budget di spesa virtuale in ragione annua, in quanto si applica la disposizione contenuta nell'art. 18, comma 2-bis, D.L. 118/2008 (adozione di regime vincolistico differenziato per assunzioni di personale docente da assegnare all'ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA), come indicato sul Piano Occupazionale;

Visto inoltre l'art. 3 comma 101 della legge n. 244/2007, che testualmente recita: *“Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta.”*;

Tenuto conto altresì del parere ARAN n. 900-4CB1 ove si evidenzia, in merito alla possibilità di trasformare il rapporto di lavoro di un dipendente assunto part-time, anche prima dei 3 anni previsti contrattualmente, quanto segue: *“E' tuttavia evidente che, se il dipendente ha il diritto di chiedere la trasformazione del rapporto solo dopo un triennio dalla data di assunzione, nulla vieta all'Ente che abbia la disponibilità del posto in organico e che ritenga tale scelta rispondente alle sue esigenze organizzative e di servizio (anche in base alle previsioni della programmazione dei fabbisogni):*

- *di proporre al dipendente una trasformazione anticipata del rapporto;*
- ... omissis...”

Preso atto, a proposito della più sopra citata graduatoria:

- che la candidata classificatasi al 18° posto Sig.ra Leoncini Chiara, era già stata assunta a decorrere dal 01.09.2014 con medesimo profilo a copertura di un posto vacante part-time 21 ore settimanali a seguito di attivazione della procedura di *“Reclutamento Speciale Transitorio”* di cui all'art. 4 comma 6 quater D.L. n. 101/2013 - Legge n. 125/2013, possedendone i requisiti per l'assunzione, in attuazione di quanto disposto da Deliberazione G.C. 26.02.2014 n. 7320/34 (Piano Occupazionale Triennale 2014-2016 – Piano annuale 2014);
- che pertanto, prima di procedere alle 3 assunzioni a tempo pieno e indeterminato di pari profilo professionale autorizzate nel piano programmatico dei fabbisogni – mediante proposta alle candidate utilmente classificate in graduatoria dall'8° posizione in poi - si è proposta, come previsto dall'anzidetta normativa e dal parere ARAN, la trasformazione anticipata del rapporto di lavoro a tempo pieno, mediante assunzione a tempo pieno, alla dipendente già assunta a tempo indeterminato part-time, Sig.ra Leoncini Chiara, la quale ha rinunciato a tale proposta con propria comunicazione in atti al n. 31291 del 09/05/2016;

Considerato che si è pertanto proceduto ad interpellare per l'assunzione a tempo indeterminato, i candidati utilmente classificatisi nella suddetta graduatoria concorsuale pubblica per assunzioni a tempo indeterminato con profilo di *“Insegnante Atelierista / Insegnante – Specializzazione Atelier”* di Cat. C, approvata con D.D. n. 12593 di P.G. del 30.05.2008, la cui validità triennale è stata da ultimo prorogata sino al 31.12.2016 dall'art. 4 comma 4 della Legge n. 125 del 30.10.2013 di conversione del D.L. 101 del 31.08.2013, ed utilizzata per assunzioni a tempo indeterminato sino al 7° posto - con priorità alla candidata posizionata al 18° posto della graduatoria stessa e già assunta a tempo

indeterminato a part-time 21 ore settimanali, proseguendo poi con gli altri candidati a partire dalla 8° posizione, con il seguente esito:

POSIZIONE	CANDIDATA	ESITO	COMUNICAZIONE DEL	N. P.G. RINUNCIA
18°	LEONCINI CHIARA	RINUNCIA	03.05.2016	31291
8°	STEFANUTTI CLAUDIA	ACCETTA		
9°	MAININI ALESSANDRO	ACCETTA		
10°	FIORINI FRANCESCA	ACCETTA		

Ritenuto conseguentemente di dover procedere - in attuazione di quanto disposto dalla Deliberazione G.C. 31.03.2016 n. 78 - all'assunzione in servizio a decorrere **dalle date a fianco di ognuno indicate tenuto conto della posizione in graduatoria e delle date di effettiva vacanza dei posti da ricoprire**, dei suddetti 3 candidati classificatisi rispettivamente all'8°, 9° e 10° posto della graduatoria del Concorso Pubblico di "INSEGNANTE ATELIERISTA / INSEGNANTE Specializzazione Atelier" Cat. C tuttora vigente ed utilizzata per assunzioni a tempo indeterminato sino al 7° posto, che **HANNO ACCETTATO** l'assunzione a tempo pieno ed hanno autodichiarato il possesso di tutti i requisiti previsti per l'assunzione a tempo indeterminato nel suddetto profilo, e precisamente i Sigg.ri:

POSIZIONE	COGNOME E NOME	NATA A	IL	DECORRENZA
8°	STEFANUTTI CLAUDIA	Tolmezzo – UD	16.03.1971	25.08.2016
9°	MAININI ALESSANDRO	Scandiano – RE	25.09.1976	25.08.2016
10°	FIORINI FRANCESCA	Montecchio Emilia – RE	13.08.1975	06.10.2016

con profilo di "INSEGNANTE" Specializzazione Atelier - Cat. C, e con assegnazione all'ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA del Comune di Reggio Emilia, dando atto che la candidata classificatasi al 18° posto Sig.ra Leoncini Chiara, ha rinunciato all'assunzione a tempo indeterminato con propria comunicazione agli atti di questo Comune come più sopra indicato;

Vista altresì la Deliberazione della G.C. 29.09.2003 n. 18997/255 avente per oggetto "Istituzione dei Nidi e delle Scuole dell'Infanzia: approvazione del contratto di servizio e determinazione dei compensi e delle indennità degli amministratori", successivamente modificata ed integrata, da ultimo, con deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 25.06.2015, per il periodo 01.07.2015-31.12.2020;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Visti:

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 ed in particolare gli artt. 107 (funzioni e responsabilità della dirigenza) e 183 commi 7 e 9 (impegni di spesa) e 151 comma 4 (principi in materia di contabilità);
- il Decreto Legislativo n. 165/2001, art. 4 - 2° comma;
- la Circolare Ministero dell'Interno 22.06.1993, n. 6;
- l'art. 56 e 57 dello Statuto Comunale;
- l'art. 14 – Sezione A del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- i vigenti C.C.N.L.;

Visto l'incarico attribuito dal Sindaco Vecchi in data 23.05.2015, P.G. n. 21357 alla Dr.ssa Giubbani Battistina, della direzione del Servizio "Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione" dal 01.06.2015 e fino alla scadenza del contratto a tempo determinato (leggasi 31.12.2019);

DETERMINA

1. di assumere in servizio a tempo indeterminato, a copertura di 3 posti vacanti o che si renderanno tali in Dotazione Organica di "INSEGNANTE – Specializzazione Atelier" Cat. C a tempo pieno, a decorrere **dalle date sottoindicate**, per le motivazioni esposte in premessa ed in attuazione di

quanto disposto da Deliberazione G.C. 31.03.2016 n. 78, **previa sottoscrizione di contratto individuale di lavoro e previo superamento del periodo di prova**, ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 del C.C.N.L. del 06.07.1995 e s.m.i. - con profilo di "INSEGNANTE – Specializzazione Atelier" (Categoria C) – i sottoindicati 3 candidati che hanno accettato l'assunzione e che hanno autodichiarato il possesso dei requisiti previsti per l'assunzione a tempo indeterminato nel profilo professionale:

Decorrenza 25.08.2016

STEFANUTTI CLAUDIA nata a Tolmezzo – UD il 16.03.1971 - C.F. STFCLD71C56L195Z p.v. n. 7440

MAININI ALESSANDRO nato a Scandiano – RE il 25.09.1976 – C.F. MNNLSN76P25I496N p.v. n. 3140

Decorrenza 06.10.2016

FIORINI FRANCESCA nata a Montecchio Emilia – RE il 13.08.1975 - C.F. FRNRNC75M53F463A p.v. n. 4373

classificatisi rispettivamente all'8°, 9° e 10° posto della graduatoria del Concorso Pubblico di "INSEGNANTE ATELIERISTA / INSEGNANTE Specializzazione Atelier" Cat. C tuttora vigente ed utilizzata per assunzioni a tempo indeterminato sino al 7° posto (approvata con Determinazione Dirigenziale D.D. n. 12593 di P.G. del 30.05.2008, la cui validità triennale è stata da ultimo prorogata sino al 31.12.2016 dall'art. 4 comma 4 della Legge n. 125 del 30.10.2013 di conversione del D.L. 101 del 31.08.2013), tenuto conto che, come riportato in premessa, la candidata classificatasi al 18° Sig.ra Leoncini Chiara interpellata per l'assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno in quanto già dipendente a part-time con medesimo profilo, ha rinunciato alla proposta di passaggio a tempo pieno (cfr. comunicazione agli atti di P.G. n. 31290) ed assegnando gli stessi all'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia del Comune di Reggio Emilia;

2. di stabilire:

- che tali assunzioni a tempo indeterminato, in prova, si intendono fatte ed accettate sotto l'osservanza delle condizioni tutte, diritti e doveri, previsti dal vigente "Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Reggio Emilia" e che il rapporto di lavoro si intende stabilizzato a seguito di positivo superamento del periodo di prova;
- che alle predette unità assunte a tempo indeterminato verrà attribuito lo stipendio annuo lordo proprio dei dipendenti inquadrati nella Categoria C profilo "INSEGNANTE – Specializzazione Atelier";

3. di dare atto che la complessiva spesa di € 28.873,01 trova copertura nel Bilancio Pluriennale 2016 – 2018 dell'Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia, al capitolo 14100 del PEG 2016 - "Personale Scuole dell'Infanzia", come segue:

art. 1 € 22.250,19 – Retribuzione lorda

- codice funzionale missione / programma: 04.01
- codice piano dei conti integrato: 1.01.01.01.002
- codice SIOPE: 1101

art. 2 € 5.570,59 - Contributi a carico del Comune

- codice funzionale missione / programma: 04.01
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001
- codice SIOPE: 1111

art. 2 € 1.052,23 - Contributi a carico del Comune (TFR)

- codice funzionale missione / programma: 04.01
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.003
- codice SIOPE: 1113

4. di dare atto che tale spesa:

- è già stata autorizzata da ultimo dalla più volte citata Deliberazione G.C. 31.03.2016, n. 78;
- è stata prevista nell'attuale Bilancio Pluriennale 2016-2018 e pertanto trova integrale copertura anche con riferimento al Bilancio dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia e di tale spesa si terrà

conto anche nella predisposizione dei prossimi Bilanci d'esercizio e con riferimento ai trasferimenti da effettuare in capo all'Istituzione;

- è coerente con tutti gli attuali vincoli in materia di riduzione programmata della spesa di personale e di incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente;
- non rientra, come già indicato nella Deliberazione di approvazione del Piano Occupazionale, nel budget di spesa virtuale in ragione annua, in quanto si applica la disposizione contenuta nell'art. 18, comma 2-bis, D.L. 118/2008 (adozione di regime vincolistico differenziato per assunzioni di personale docente da assegnare all'ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA), come indicato sul Piano Occupazionale.

Si attesa che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo al Dirigente firmatario.

Si allega, quale parte integrante del presente provvedimento, il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 183 comma 7 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000, del Responsabile Finanziario dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia, attestante la copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
(Dott.ssa Giubbani Battistina)